SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ———

(N. 155-A)

RELAZIONE D'ELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE LIMONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1972

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1972

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Onorevoli Senatori. — È la terza volta che nel giro di sei anni la materia che dà contenuto al decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, viene all'esame del Senato.

Il Senato si occupò della abolizione della tassa all'esportazione delle cose di interesse artistico per la prima volta quando, il 13 settembre 1966, fu presentato il disegno di legge n. 1831. Questo disegno di legge, dopo un'ampia discussione introdotta da una magistrale relazione del compianto senatore Maier, fu approvato dal Senato il 26 luglio 1967. Non divenne legge dello Stato perchè decadde alla Camera per fine legislatura.

La seconda volta che il Senato si occupò della materia fu in occasione della discussone del disegno di legge n. 1366, presentato il 22 ottobre 1970. Fu relatore il collega senatore Zaccari. Anche in quella circostanza il dibattito fu ampio ed appassionato ed il disegno di legge fu approvato nella seduta del 15 novembre 1971 e trasmesso alla Camera dei deputati il 19 novembre 1971 con il titolo: « Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

Anche questa seconda volta, causa l'anticipata fine della V legislatura, la Camera dei deputati non fece in tempo ad approvare il disegno di legge. Perciò eccoci da capo! Questa volta però il Governo ha dovuto prendere atto della nostra particolare situazione nei confronti della Comunità economica europea, che non solo ci ha più volte contestato la nostra inadempienza degli impegni assunti col Trattato di Roma 25 marzo 1957 istitutivo del Mercato comune europeo, ma ha fatto dichiarare tale inadempienza rispetto agli impegni di cui all'articolo 16 del precitato Trattato di Roma in sede di Corte di Giustizia delle Comunità europee e dinanzi a quella Corte ci ha nuovamente chiamati per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano anche alla surrichiamata decisione della Corte stessa. Il Governo ha quindi deciso non di presentare un disegno di legge, ma di emanare un decreto-legge. A ciò appunto provvede il decreto che porta il n. 288, che è stato emanato il 5 luglio 1972 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 6 luglio 1972.

Che cosa si propone il decreto-legge? Due cose principalmente: 1) ottemperare agli obblighi che ci derivano dal Trattato di Roma 25 marzo 1957; 2) salvaguardare, nelle forme più adeguate e non in contrasto con gli accordi internazionali, il nostro patrimonio artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale, archivistico.

I. — Per ottemperare agli obblighi derivantici dal succitato Trattato di Roma è giocoforza abolire la tassa all'esportazione che l'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, aveva conservato come reliquato di precedenti provvedimenti legislativi risalenti al principio del secolo e ricollegantisi alla legislazione degli Stati italiani dell'epoca prerisorgimentale.

Non sono pochi coloro che sono insorti contro questa abolizione, giudicandola come la rimozione non di un dazio doganale, ma di una difesa del nostro patrimonio artistico-culturale insidiato da amatori esterni e da speculatori interni. Basterà ricordare il giudizio negativo espresso nei riguardi dell'abolizione da eminenti critici e cultori della materia, da « Italia Nostra », dal Touring Club Italiano, dal mondo impegnato nell'attività artistica e nella tutela del patrimonio artistico, per non dire del parere nettamente negativo espresso dalle Sezioni 1ª e 2ª del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Qualora il provvedimento dovesse essere adottato, a giudizio degli oppositori, i Paesi della CEE diverrebbero di fatto i canali per l'esportazione indiscriminata e senza oneri verso qualsiasi Paese al di fuori della Comunità: esso risulterebbe un incentivo pericoloso e deleterio del già troppo frequente esodo di opere d'arte dal nostro Paese, con inevitabile progressivo e rapido impoverimento del nostro patrimonio artistico.

Bisogna però dire che le surriferite preoccupazioni sono eccessive. A ben considerare, non può essere e non è la tassa il deterrente dell'eportazione! Immaginatevi se il versamento all'Erario di qualche decina di milioni all'anno di tassa possa distogliere i merca-

tanti di antichità e cose belle e rare dai loro commerci che fruttano miliardi.

E poi, che cosa ci restava da fare di diverso dall'abolizione della tassa? La storia dei fatti, in breve, è la seguente. L'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla scorta di precedenti disposizioni legislative, aveva stabilito che: « ...l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime lire 20.000, 8 per cento, sulle successive lire 80.000, 15 per cento, sulle successive lire 100.000, 20 per cento, sulle successive lire 300.000, 25 per cento, sul resto, 30 per cento.

« Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore determinato dal Ministro della pubblica istruzione, il valore stesso è stabilito insindacabilmente ed in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore ».

La Commissione esecutiva della Commissione economica europea, aveva richiamato fin dal luglio 1962 il Governo italiano al dovere di abolire detta tassa, essendo questa ritenuta una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. Ciò facendo la CEE si richiamava all'articolo 16 del Trattato di Roma che recita testualmente: « Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa (cioè entro il 1º gennaio 1961) i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente ».

L'Italia obiettò che quella tassa non era un dazio doganale, ma una misura restrittiva messa in atto a fini di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale in conformità di quanto consentito dall'articolo 36 del Trattato stesso che così si esprime: « Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli ani-

mali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

Aggiungeva inoltre il nostro Ministero che: « ... la tassa all'esportazione si giustifica come parte integrante del sistema di tutela del patrimonio artistico e non ha alcun rapporto con i dazi doganali, in quanto non protegge gli interessi di una determinata produzione economica, bensì intende conservare le testimonianze storiche della cultura nazionale che l'articolo 36 considera appartenenti ad una sfera autonoma rispetto alla prevalente materia economica che forma oggetto del Trattato » (relazione del senatore Maier alla 6ª Commissione, nella seduta del 5 luglio 1967).

Le giustificazioni addotte dal Governo italiano per conservare la tassa non parvero soddisfacenti ed il 24 luglio 1964 la CEE invitò il Governo italiano ad adottare, entro due mesi, salvo proroga, provvedimenti conformi al parere della Commissione esecutiva della CEE stessa.

La proroga fu concessa fino al 31 dicembre 1965, dato che nel frattempo la Commissione era stata informata della costituzione della Commissione d'indagine sullo stato del nostro patrimonio artistico, la quale avrebbe dovuto rielaborare e aggiornare tutte le norme attinenti alla tutela di detto patrimonio.

Il Governo italiano chiese una ulteriore proroga che non fu accordata. Anzi la Commissione della CEE si riservò di adire la Corte di Giustizia. Il-che fece in data 7 marzo 1968.

Il 10 dicembre la Corte con sua sentenza inappellabile riconobbe il Governo italiano inadempiente rispetto agli obblighi assunti col Trattato.

All'Italia non restava che adeguarsi in forza dell'articolo 171 del Trattato che recita: « Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incomberti, in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prende-

re i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa ».

E la storia non finisce qui: chè, non avendo l'Italia ancora ottemperato alla sentenza della Corte di Giustizia del 1968, la Commissione della CEE ha instaurato, ai sensi dell'art. 171 del Trattato, un nuovo giudizio nei confronti dello Stato italiano che potrà portare ad una incresciosa declaratoria di inadempienza del nostro Stato all'obbligo di ottemperanza alla sentenza 10 dicembre 1968 della Corte di Giustizia, per la mancata abrogazione da parte nostra, della tassa in questione.

Dice giustamente il Governo nella premessa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288: « Tale circostanza sarebbe di particolare gravità e non solo sul piano giuridico, non constando che nei confronti di altri Stati membri della Comunità siano mai intervenute analoghe pronuncie ».

Ci sembra così sufficientemente dimostrato che l'Italia non ha altra via da seguire che quella dell'abolizione, nei confronti dei Paesi della CEE, della tassa di cui all'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Ciò appunto il presente decreto-legge dispone, con il primo comma dell'articolo 3.

II. — Secondo scopo del presente decretolegge è quello di salvaguardare nelle forme più efficaci il nostro patrimonio artistico-culturale.

Come abbiamo già rilevato, non era e non poteva la tassa costituire una valida difesa contro la rapina e la spoliazione ai danni del nostro « patrimonio artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale e archivistico ».

Occorreva perciò inasprire le restrizioni e i divieti che l'articolo 36 del Trattato di Roma riconosce leciti al fine di proteggere il patrimonio artistico-culturale nazionale.

La discussione che nella 7ª Commissione si sviluppò intorno all'argomento mise ancora una volta in risalto la necessità e l'urgenza di provvedere sollecitamente ed in maniera organica alla conservazione, alla difesa e all'incremento del nostro patrimonio artistico-culturale minacciato di rovina a causa

dell'erosione provocata dal tempo edace e sottoposto a progressivo depauperamento a causa delle sottrazioni scoperte e clandestine operate da antiquari galleristi e mercanti di cose d'arte.

Dal dibattito emersero altresì due posizion circa il problema della difesa dei beni culturali: una, rigida, che tenderebbe a scoraggiare, fino a stroncarlo completamente, il mercato di detti beni culturali; un'altra, che diremo flessibile, la quale, pur circondando detto mercato di cautele e restrizioni, lo favorisca e lo incrementi, consentendo all'Italia di inserirsi in un movimento mondiale di scambi che hanno, sì, anche un aspetto economico, ma che sono caratterizzati soprattutto da una specifica nota culturale e danno modo ai popoli di entrare nel giro di un commercio di conoscenze e di esperienze, che giova a sottrarli all'isolamento ed al pericolo di una provincializzazione insulsa e sterilizzante della loro cultura.

Sembra al relatore che il decreto-legge con le norme che mette in vigore, provveda efficacemente sia ai fini consentiti dall'artico-lo 36 del Trattato di Roma, sia anche a tranquillizzare gli spiriti più preoccupati della tutela e della difesa del patrimonio storico, artistico, archeologico, documentale e bibliografico del nostro Paese.

Art. 1. — Infatti, mentre la legge 1° giugno 1939, n. 1089, vietava l'esportazione dal territorio dello Stato italiano di beni culturali solo quando questi presentassero tale interesse che la loro esportazione costituisse un « ingente danno » per il patrimonio nazionale tutelato dalla stessa legge, la nuova normativa fa esplicito divieto di esportazione di cose di interesse artistico storico archeologico etnografico bibliografico documentale e archivistico quando tale esportazione, dato il valore delle cose per se stesse oppure dato il valore che esse acquistano nel contesto storico-culturale di cui fanno parte, costituisca danno per il patrimonio storico e culturale. Non è necessario quindi che il danno sia « ingente », basta che esso, a giudizio dei competenti uffici di esportazione, si manifesti in una misura qualsiasi.

Una garanzia contro gli abusi, le negligenze e le eventuali inavvertenze, nonchè contro le fughe più o meno abilmente mascherate di opere d'arte è costituita dal dettato dell'ultimo comma dell'articolo 1 il quale sancisce che « non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate nell'articolo stesso, se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze ».

Art. 2. — Capitale importanza ai fini della tutela del nostro patrimonio di civiltà assume la norma contenuta nell'articolo 2. Essa infatti conferisce al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro dell'interno — ad ognuno in rapporto alla materia di sua competenza — la facoltà di escludere dall'esportazione, in via preventiva e per determinati periodi di tempo, cose singole, o determinate intere categorie di cose aventi valore artistico storico archeologico e etnografico, nonchè di cose di interesse bibliografico, documentale o archivistico.

La Commissione, anzi, ha accettato di inasprire la norma approvando, su proposta del relatore, un emendamento inteso ad escludere dall'esportazione per certi periodi l'intera produzione artistica di una determinata epoca storica.

Naturalmente il divieto deve essere giustificato dal danno che deriverebbe dalla esportazione al patrimonio nazionale tutelato dalla legge. Non fu accolto dalla Commissione il criterio - pure esso fatto oggetto di proposta — di attribuire al Governo la facoltà di vietare a suo insindacabile giudizio, sentite le Direzioni generali competenti dei Ministeri della pubblica istruzione o dell'interno, l'esportazione dei beni culturali in parola, indipendentemente dall'esistenza o meno di un danno di qualsivoglia natura. È sembrato questa ai più una norma eccessivamente rigorosa e per certi aspetti anche pericolosa. Nè mancò chi sollevò dubbi circa la sua legittimità sia costituzionale sia rispetto al Trattato di Roma 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea.

Art. 3. — L'articolo 3 provvede all'abbattimento nei confronti dei Paesi della CEE

della tassa, di cui all'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, oggetto della lunga controversia fra l'Italia e la Commissione esecutiva della CEE. La 7º Commissione del Senato, pur con qualche perplessità, ha riconosciuto a maggioranza la validità della tesi sostenuta dalla CEE e la inefficacia della tassa ai fini della difesa del patrimonio artistico. Ha mantenuto però anche nei casi di esportazione verso i Paesi della Comunità tutte le disposizioni relative alla licenza, all'obbligo della denunzia, alla limitazione dell'esportazione solo delle cose « preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze ».

Veramente con disagio e pur nella ferma convinzione che la disposizione, per quanto in sè e per sè conforme alle norme comunitarie, di fatto avvantaggerà chi ha già operato la traslazione dell'imposta, la Commissione ha accettato anche la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 3, che prevede il rimborso agli esportatori delle somme versate allo Stato dal 1º gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Questo comma è stato approvato a maggioranza, ma da una maggioranza che si è piegata obtorto collo ad uno stato di necessità, imposto da sentenze invero opinabili nel merito.

Art. 4. — Buono ci pare ai fini della conservazione e del potenziamento del nostro patrimonio artistico-culturale l'articolo 4. Esso ripete nel primo comma — salvo il prolungamento del termine da due mesi a novanta giorni — il contenuto dell'articolo 39 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, che dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione « di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia fatta da colui che intende esportare verso i Paesi non appartenenti alla CEE le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla legge ».

Nel comma secondo eguale facoltà è assicurata al Ministro della pubblica istruzione per l'acquisto di beni destinati all'esportazione verso i Paesi della Comunità. Il prezzo di ogni singolo « bene » è stabilito dal Ministro. È certo questa una maniera per stabilire un severo controllo sulle esportazioni,

nonchè per esercitare un'azione equilibratrice e calmieratrice su un mercato che molto spesso per motivi di pura speculazione economica e di pertinace evasione fiscale appare estremamente squilibrato e falsato.

Art. 5. — Facoltà analoghe a quelle date al Ministro della pubblica istruzione negli articoli 3 e 4 per le cose di interesse artistico storico archeologico ed etnografico, sono conferite nell'articolo 5 al Ministro dell'interno per le cose di interesse bibliografico documentale e archivistico. Ed anche questa ci pare disposizione molto opportuna.

Il relatore però avrebbe preferito la soppressione di questo articolo, lasciando sussistere senza modificazioni l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409: ritiene, infatti, più efficace ai fini della conservazione e difesa del patrimonio archivistico-documentale la sostituzione della lettera f) dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, con una norma del seguente tenore:

- « Chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica cose di interesse documentale o archivistico, ha l'obbligo di chiederne l'autorizzazione alla competente Sovrintendenza archivistica che esercita le funzioni d'Ufficio di esportazione ».
- « Il Ministro dell'interno ha facoltà di acquistare le cose che presentino interesse documentale o archivistico entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione. Il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso ».
- « Ove l'eportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente, e in modo irrevocabile, da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal Presidente del Tribunale ».

« Le spese relative sono anticipate dall'esportatore ».

Art. 6. — L'articolo 6 provvede ad adeguare ai valori attuali le aliquote della tassa

all'esportazione verso i Paesi terzi. Le misure proposte sono le seguenti:

« fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;

da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;

oltre lire 21.000.000: trenta per cento ».

È da osservare che, se la tassa fosse stata davvero un deterrente efficace contro l'esportazione di massa o l'esodo di qualità, sarebbe convenuto mantenere inalterato l'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e immutati gli scaglioni che esso fissava. Infatti fino all'entrata in vigore del decretolegge, su valori eccedenti le 500.000 lire, la aliquota da applicarsi è stata del trenta per cento, mentre tale aliquota, che è la massima, dopo il decreto sarà applicata solo su valori eccedenti i 21 milioni.

Quasi quasi viene da convenire anche per questa ragione con coloro che sostengono l'inefficacia a tutti gli effetti della tassa sia nei confronti dei Paesi della Comunità, sia di quelli non appartenenti ad essa, e quindi propugnano l'abolizione sic et simpliciter di essa, fatti salvi tutti gli altri vincoli, divieti e restrizioni a garanzia, difesa e incremento del nostro patrimonio culturale.

Art. 7 e 8. — Riguardano, l'uno il mantenimento in vigore di norme a tutela del nostro patrimonio culturale, e l'altro il dispositivo finanziario (circa quest'ultimo, è augurabile che possa essere evitata la riduzione del capitolo n. 2525 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione).

Onorevoli senatori, a proposito di questo provvedimento motivi di perplessità antichi e nuovi non mancano. Il relatore li ha colti ed ha dato ad essi non confusa nè fallace voce. Tuttavia egli non può non concludere convintamente che bisogna dare, dopo l'esteso ed approfondito esame che dell'argomento è stato fatto, l'assenso alla conversione in legge del presente decreto: egli consequentemente invita i colleghi a dare il loro voto favorevole.

LIMONI, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

18 luglio 1972

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla riduzione dello stanziamento del capitolo 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Tale stanziamento, per quanto assai abbondante rispetto alla riduzione proposta, è destinato a finalità tanto generali e di così preminente interesse — quali quelle della conservazione del patrimonio artistico nazionale — da destare perplessità nei confronti di ogni proposta di riduzione.

Ciò premesso, la Commissione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

F.to CARON

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Articolo unico.

Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"È vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, della Direzione generale delle accademie e biblioteche

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e per la diffusione della cultura del Mininerale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze" ».

All'articolo 2, le parole: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di quelle » sono sostituite con le seguenti: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonchè delle cose ».

All'articolo 3, nel terzo comma, le parole: « È data facoltà agli aventi diritto di presentare » sono sostituite con le seguenti: « È data facoltà agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

All'articolo 6, l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente:

« Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonchè a quelle di interesse documentale e archivistico ».

All'articolo 8, nel primo comma, le parole: «Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutata», sono sostituite con le seguenti: «All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato».

DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

Decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 6 luglio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 1968, n. 7/68 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, in relazione al disposto dell'articolo 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee in data 3 novembre 1971 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;

Considerato che la causa relativa all'inadempienza dello Stato italiano è stata discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e che la pronuncia della Corte è imminente;

Riconosciuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a modificare la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo una pronuncia di condanna per inadempimento, alla decisione della Corte di giustizia surrichiamata e nel tempo stesso di assicurare adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

L'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall'articolo 1, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico, è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere questa espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche, e per la diffusione della cultura dal Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze».

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1

Identico:

« È vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Identico ».

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 2

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 3

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza d'esportazione, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

È data facoltà agli aventi diritto di presentare apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1º gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 4

L'articolo 39 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 ».

Art. 5

L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 37, e dalle lettere e) ed f) dell'articolo 38, il Ministro dell'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonché delle cose di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 3

Identico.

Identico.

È data facoltà agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1º gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 4

Identico.

Art. 5

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 6

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000; venticinque per cento; oltre lire 21.000.000: trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ».

Art. 7

In quanto compatibili con il presente decreto restano ferme le norme della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Continua altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 8

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutata in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e quanto a lire 200 milioni mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1972.

LEONE

Andreotti — Scalfaro — Medici — Gonella — Valsecchi — Malagodi — Matteotti

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMEI	LN1	ш
---	-----	---

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6

Identico:

« Identico.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonché a quelle di interesse documentale e archivistico».

Art. 7

Identico.

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e quanto a lire 200 milioni mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Identico.

Art. 9

Identico.